



MUNICIPIO DI RONCO s/ASCONA

ORDINANZA CANALI DI GRONDA

Per la raccolta delle acque piovane dei tetti, a confine con le strade, sentieri e proprietà pubbliche, le disposizioni del Regolamento comunale vengono precisate con la seguente

ORDINANZA

- E' vietato lo stillicidio dei tetti sull'area pubblica.
Tutti gli immobili con spioventi verso strade, piazze, sentieri e proprietà pubbliche in genere, devono essere muniti di canali di gronda a perfetta tenuta; e le acque raccolte, accompagnate con tubi di scarico fino in basso.
- Dove ne esiste la possibilità, le stesse vanno immesse nelle canalizzazioni pubbliche.
Al proposito si richiamano le norme generali degli allacciamenti alla canalizzazione, precisate nel Regolamento delle canalizzazioni 05.03.1984 cap.II.

La presente ordinanza entra in vigore col 01.01.1986 ed annulla e
sostituisce quella del 29.10.1982.

Eventuali inosservanze verranno perseguite a termini di legge.

Il Municipio